

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA

DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
procedura: aperta artt. 60 e 71 del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016
OGGETTO: OGGETTO: APPALTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIOLOGICA dal 2021/2022 al 2023/2024 E CON FACOLTÀ DI AFFIDAMENTO PER ULTERIORI ANNI 3
CIG MASTER: 8840094458

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica redatta in lingua italiana e firmata digitalmente deve essere trasmessa all'indirizzo appositamente indicato al **punto I.1) del bando di gara**; è altresì visibile in area personale per l'operatore economico partecipante, è resa disponibile alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del codice, al link:

<http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE%20nd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00978>

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi di apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Tutta la documentazione di gara deve pervenire, a pena di esclusione dalla stessa, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara come di seguito riportato**:

Capo 2 «**Documentazione amministrativa**»;

Capo 3 «**Offerta tecnica**»;

Capo 4 «**Offerta economica**»).

L'appalto riguarda la concessione del servizio di mensa scolastica le cui attività sono descritte in maniera più dettagliata nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale

2. Contenuto della Busta – Documentazione amministrativa:

a) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)

- Il concorrente deve compilare il D.G.U.E. allegato in formato word, trasformarlo in pdf e firmarlo digitalmente, di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.
- -Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
 - a) D.G.U.E., a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla Parte II, sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in legge 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
- In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
- Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.
- - Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
- - Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
 - o la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
 - o la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
 - o la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- - Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- Il D.G.U.E. deve essere presentato:
 - - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
 - a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
 - a.3) il proprio "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera n. 111 AVCPASS del 20 dicembre 2012, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 213 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la

- presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera a);
- e) **limitatamente ai candidati che ricorrono al subappalto**: dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale il candidato indica:
- e.1) quali servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n.50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera e), punto e.2);
 - f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:
- g.1) devono indicare se intendono eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica ed economica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.1;

- i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
 - i.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 140,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

CIG MASTER: 8840094458

il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, Master Card, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

- l) attestazione rilasciata dal Comune di Avigliano di avvenuto sopralluogo. Al fine di effettuare detto sopralluogo per il rilascio di attestazione dovrà essere contatto il responsabile del procedimento D.ssa Pina Iannielli ai seguenti recapiti telefonici 0971701822/0971701871;

- m) referenze bancarie rilasciata di almeno due Istituti Bancari e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/93;

- n) bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrative per le società di capital i, al fine della comprova del fatturato ;

- il Modello Unico o la Dichiarazione IVA per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante comprovante il possesso del requisito richiesto fatturato annuo per prestazioni nella gestione di servizi di ristorazione scolastica pari o superiore all'importo del valore annuale della concessione, riferito agli esercizi finanziari 2018-2019-2020;

- o) originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

-originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione comprovante il requisito Esperienza documentata nell'ultimo triennio di servizi analoghi a quello oggetto della concessione in affidamento, in favore di Enti Pubblici o privati

- p) **certificazione** di qualità UNI EN ISO 9001, in corso di validità

L'Aggiudicatario è tenuto, inoltre, a:

- a. Organizzare il personale in maniera idonea, per la regolare esecuzione dei servizi e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.
- b. Istruire opportunamente il personale addetto, in modo che sia garantito il rispetto di tutte le prescrizioni normative ed in particolare di quelle del codice della strada.
- c. Garantire la regolare e corretta esecuzione del servizio indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione dei servizi. L'Aggiudicatario sarà tenuto ad attivarsi per tempo per reperire personale senza pretendere alcun maggiore onere dalla Stazione Appaltante;

- d. Dotare di apposita divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con disciplinare tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 Giugno 1995;

Il coordinamento e la gestione dei vari servizi oggetto di appalto sarà affidato ad un referente della ditta appaltatrice il cui nominativo sarà comunicato al Comune alla sottoscrizione del contratto.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla ditta appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

- l) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara

- 1) Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- 2) Cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

L'esclusione di cui ai punti 1) e 2) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

a) Del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

b) Di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

c) Dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

d) Dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3) Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 4) Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:
 - a) La stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.lgs.50/2016;
 - b) L'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110 e 186-bis](#) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure

meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 4), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del punto 1) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Nel caso di:

- a) Raggruppamenti temporanei di concorrenti[art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs.50/2016];
- b) Consorzi ordinari di concorrenti[art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs.50/2016];

- c) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete[art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
 - d) Gruppo europeo di interesse economico o GEIE[art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];
- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:

- a) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane[art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs.50/2016];
- b) Consorzi stabili[art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs.50/2016];

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi che devono essere indicati in sede di gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

2.2.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO – ORGANIZZATIVA

1.iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede all'estero, in analogo registro dello Stato di appartenenza (All. XVI del Codice dei Contratti);

2.fatturato annuo per prestazioni nella gestione di servizi di ristorazione scolastica pari o superiore all'importo del valore annuale della concessione, riferito agli esercizi finanziari 2018-2019-2020.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

-per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

-per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

3.Capacità economica e finanziaria comprovata con idonee dichiarazioni di almeno due Istituti Bancari e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/93, tenuto conto dell'oggetto e dell'importo a base della concessione.

4.Esperienza documentata nell'ultimo triennio di servizi analoghi a quello oggetto della concessione in affidamento , in favore di Enti Pubblici o privati con specifica indicazione degli Enti committenti, della durata del servizio e degli importo contrattuali annui;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

-originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

-originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

5. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, commi 1 e 2, del Codice

Nel caso di:

- a) Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs.50/2016];
- b) Consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs.50/2016];
- c) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:

- a) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs.50/2016];
- b) Consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs.50/2016];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.

3. Contenuto della busta n. 2 «Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte oggetto di valutazione, ai sensi del **punto IV.2.1), del bando di gara**, come descritto nel presente Capo.

A) OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI

Tabella 1		
A	PARTE PRIMA	Max: 24 punti
	Progetto tecnico contenente l'organizzazione delle attività previste: il progetto dovrà dettagliare il piano di lavoro previsto per garantire una puntuale erogazione del servizio secondo quanto specificato nel capitolato prestazionale, nonché ogni altro elemento ritenuto utile per la migliore e più efficace organizzazione delle attività richieste.	
	Il punteggio sarà attribuito tenendo conto in particolare:	
a1	Modalità di selezione e di controllo adottate nei confronti dei fornitori della filiera corta e locali	Max: 10 punti
a2	Modalità di selezione e di controllo adottate nei confronti dei propri fornitori. La conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti, con particolare riferimento alla gestione degli ingredienti biologici come stabilito all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 889/2008. Durante tutte le fasi di magazzinaggio e lavorazione deve essere garantita la separazione dai relativi ingredienti convenzionali, anche al fine di consentire i relativi controlli.	Max: 6 punti
a3	Conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti;	Max: 2 punti
a4	Procedure di sanificazione applicate al centro di produzione pasti, agli automezzi, alle metodologie di attuazione dei piani di controllo di qualità interno;	Max: 6 punti
B	PARTE SECONDA	Max: 10 punti
B	PARTE SECONDA	Max: 10 punti

	Relazione riguardante l'organizzazione del complesso di risorse umane che la ditta intende adottare, con salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, per la preparazione e la distribuzione dei pasti. La relazione dovrà contenere anche l'organizzazione del personale, in caso di preparazione, distribuzione e somministrazione del pasto al banco e/o di doppi turni, e in caso di emergenza sanitaria, compreso lavaggio attrezzature e igienizzazione dei locali.	
C	PARTE TERZA	Max: 21 punti
	Integrazione attrezzature rispetto a quelle esistenti e fornite dal Comune:	
c1	Elettrodomestici (frigoriferi, forni, congelatori, abbattitori ecc..)	Max: 11 punti
C2	Attrezzature leggere (recipienti, contenitori per il trasporto, posate, bicchieri, piatti, caarffe, piatti ecc..)	Max: 10 punti
D	PARTE QUARTA	Max: 12 punti
d1	Utilizzo prioritario di prodotti biologici e di filiera corta, Dop, Igp, come di seguito specificato: 2 punti per ogni prodotto Dop – Igp offerto in aggiunta a quelli previsti dal capitolato 2 punti per ogni prodotto di origine animale biologico locale offerto in aggiunta a quelli previsti dal capitolato 2 punti per ogni prodotto di origine vegetale biologico locale offerto in aggiunta a quelli previsti dal capitolato	Max: 12 punti
E	PARTE QUINTA	Max: 9 punti
e1	Progetto per il recupero di prodotti non somministrati al fine della loro destinazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in coordinamento con l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Avigliano. Si prevede la possibilità di assegnare punti all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la legge Gadda 19 agosto 2016, n. 166.	Max: 2 punti
e2	Progetto per il monitoraggio, per l'intera durata della concessione, dei generi alimentari non consumati in mensa (con riferimento sia ai cibi rimasti non distribuiti che a quelli già distribuiti e non consumati dagli utenti), finalizzato alla riduzione degli sprechi alimentari ed ad un miglior utilizzo delle risorse. Il progetto deve comprendere anche le azioni correttive da applicare in caso evidenti sprechi.	Max: 3 punti
e3	Numeri pasti annuali gratuiti da destinare ai servizi sociali da utilizzare per situazioni di disagio socio-economico 1 punto per ogni 100 pasti gratuiti 2 punto per ogni 200 pasti gratuiti 3 punto per ogni 300 pasti gratuiti 4 punto per ogni 400 pasti gratuiti	Max: 4 punti
F	PARTE SESTA	Max: 4

				punti
f1	Disponibilità di un centro di cottura per eventuali emergenze : 4 punti fino a Km 10 di distanza da uno dei centri di cottura indicato nel capitolato 3 punti oltre Km 10 fino a km 14 di distanza da uno dei centri di cottura indicato nel capitolato 2 punti oltre Km 14 fino a km 18 di distanza da uno dei centri di cottura indicato nel capitolato 1 punto oltre Km 18 fino a km 22 di distanza da uno dei centri di cottura indicato nel capitolato			Max: 4 punti
Punteggio totale complessivo (A+B+C+D+E+F)		80		80

Gli elaborati richiesti dovranno essere così redatti:

Ciascuna relazione tecnica da redigersi separatamente per gli elementi **A – B – C – D – E – F** dovrà essere composta preferibilmente da n. 52 facciate di pagine formato A4, massimo 2 facciate per ogni sub- criterio (il mancato rispetto di detta indicazione non comporta l'esclusione dalla gara)

Per facciate delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4.

- Le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da facciate e fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina;
- all'offerta tecnica potranno essere allegate planimetrie, fotografie, schede tecniche e quant'altro l'offerente ritenga utile alla perfetta valutazione delle stesse;
- dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- l'offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.
- la documentazione presentata in difformità da quanto sopra riportato non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'offerta tecnica non deve contenere elementi di natura economica.

Gli elaborati e la documentazione contenuta nella busta **"Offerta tecnica", che costituirà specifico allegato contrattuale a garanzia degli impegni ivi assunti dal concorrente**, devono essere sottoscritti:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

La Commissione di valutazione attribuirà il punteggio all'offerta tecnica applicando il metodo aggregativo compensatore

3.1. Non è prevista una soglia minima di sbarramento;

3.1.1. Riparametrazione della «Offerta Tecnica»:

- a) al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato: La Commissione di gara procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo

criterio il massimo punteggio previsto lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente;

4. Contenuto della busta «Offerta economica»

Il punteggio riferito all'elemento prezzo con punti massimi attribuibili pari a **20/100**, ed alle rimanenti verrà attribuito un punteggio adottando il sistema aggregativo compensatore secondo la seguente formula :
adottando il sistema aggregativo compensatore la seguente formula :

Ci = Ra/RMax dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = valore (Ribasso percentuale) dell'offerta del concorrente i-esimo

Rmax = valore (ribasso percentuale) dell'offerta più conveniente

All'offerta economica generata dal sistema dovrà essere allegata ulteriore offerta economica riportante il ribasso offerto su ogni singolo pasto

4.1. Offerta economica (Peso 20).

La "Busta economica" deve contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente:

a) Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma e-procurement, deve essere compilata secondo le richieste in essa contenuta, indicante:

- La percentuale di ribasso da applicare all'importo posto a base di gara con l'indicazione di tre decimali dopo la virgola, IVA e oneri di sicurezza esclusi;
- La stima dei costi aziendali relativi alla salute e dalla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- Si rammenta che l'offerta economica richiede il bollo di 16,00 € che può essere pagato o con modello F23 con codice ufficio TCK e codice tributo 456T, o applicata su un foglio bianco, salvata in pdf e successivamente allegata in piattaforma o in alternativa la marca acquistata può essere custodita in azienda ed eventualmente mostrata all'agenzia delle entrate in caso di richiesta.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art.45, comma1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

b) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

b.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2.

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

1.1. Avvalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale, di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;

- c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
 - il possesso dei requisiti tecnico – professionali di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - originale o copia autentica del contratto, presentato secondo le modalità prescritte dall'articolo 88 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
 - nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliare. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'articolo 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia, oltre a trasmettere gli atti all'Autorità.

5.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Ai sensi dell'articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1) del bando di gara** è ridotto come segue:

- a) del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- b) del 30%, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- c) del 20%, nei contratti relativi a servizi o forniture, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- d) del 15%, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

- e) del 30%, nei contratti di servizi e forniture, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2010 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire delle predette riduzioni il concorrente deve produrre copia conforme delle certificazioni di qualità predette ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 contenente tutti i dati della certificazione di qualità di cui si è in possesso.

5.3. Dichiarazione

Fermo restando quanto previsto dal Capo 2, lettera k), sub. k.1) stante la particolarità del servizio, è **obbligatorio la dichiarazione di aver effettuato** la visita di sopralluogo da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera I), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera k), sub. k.1, del presente disciplinare di gara.

5.4. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - c.1) sono individuate quali esecutrici dei servizi;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 45, comma 2 lettera f, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico virtuale, i concorrenti il cui plico d'invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - b.1) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati e che per detta difformità non abbiano aderito al soccorso istruttorio;
 - b.2) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a

rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;

b.5) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, a seguito di adesione a soccorso istruttorio;

b.6) che non hanno dichiarato di essersi recati sul luogo di esecuzione dei servizi o non hanno effettuato il prescritto sopralluogo;

b.7) che non hanno presentato le referenze bancarie di almeno due istituti di credito

b.8) che non presentano copia autentica dei bilanci approvati e /o il Modello Unico o la Dichiarazione IVA comprovante il fatturato dichiarato;

b.9) che non presentano originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione comprovante il requisito **Esperienza documentata nell'ultimo triennio di servizi analoghi** a quello oggetto della concessione in affidamento

sono altresì esclusi prima dell'apertura della busta interna, gli offerenti:

c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste o che non intendano avvalersi del soccorso istruttorio, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;

c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

c.3) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:

--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;

--- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

--- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c.4) che non hanno presentato il progetto di Assorbimento

c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:

--- non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera e), punto e.2);

--- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i servizi o le parti di lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;

--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;

- c.6) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.7) i cui eventuali operatori economici ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c), punti c.1), c.2) o c.3), o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti, oppure gli stessi operatori economici ausiliari hanno messo a disposizione un singolo requisito in misura parziale rispetto a quanto richiesto dal bando e oggetto di avvalimento, in violazione del Capo 5.1, lettera a);
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
 - d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, per la parte ancora in vigore, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- e) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c.9 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 c.3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato **P** al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni:

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) **offerte anormalmente basse**: sono considerate anormalmente basse le offerte:
 - b.1) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a **16** su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a **64** su 100);In tal caso la commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs.50 del 18/04/2016, avvalendosi eventualmente della commissione di gara;
 - b.2) conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono

risultate non congrue, formalizza la graduatoria di merito e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua, cioè dell'offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

b.3) l'amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 comma 12 del D.lgs.50 del 18/04/2016 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

b.4) l'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'articolo 77 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo il soggetto che presiede il seggio di gara procederà, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara**, all'apertura, in seduta pubblica dei plichi pervenuti, aperta ai soli rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per concorrente.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Le successive sedute pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno comunicati al concorrente attraverso il profilo del committente

<http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Il Seggio di gara/RUP procede alla verifica della Busta amministrativa, all'eventuale attivazione della procedura del soccorso istruttorio, alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice, dopo aver verificato l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:

- b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- b.4) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs.50 del 18/04/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

Successivamente si provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche che avverrà , previo comunicazione con le modalità descritte innanzi, sempre in seduta pubblica ai sensi dell'art. 283, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., successivamente la commissione, **in seduta riservata**, provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi come di seguito riportato

3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica»

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica».

Il seggio di gara:

- conclusa la verifica della documentazione amministrativa dei partecipanti ammessi, procede sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste interne **«Offerta tecnica»**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
- la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della **«Offerta tecnica»**, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2;
- può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene come segue:

- distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta la griglia delle macrovoci presenti nel progetto di servizio, elencati al **punto IV.2.1), numeri A – B – C – D – E – F, del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della **«Offerta tecnica»** di cui alla Parte Prima, Capo 3. Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica:

Tabella 1		
A	PARTE PRIMA	Max: 24 punti
	Progetto tecnico contenente l'organizzazione delle attività previste: il progetto dovrà dettagliare il piano di lavoro previsto per garantire una puntuale erogazione del servizio secondo quanto specificato nel capitolato prestazionale, nonché ogni altro elemento ritenuto utile per la migliore e più efficace organizzazione delle attività richieste.	
	Il punteggio sarà attribuito tenendo conto in particolare:	
a1	Modalità di selezione e di controllo adottate nei confronti dei fornitori della filiera corta e locali	Max: 10 punti
a2	Modalità di selezione e di controllo adottate nei confronti dei propri fornitori. La conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti, con particolare riferimento alla gestione degli ingredienti biologici come stabilito all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 889/2008. Durante tutte le fasi di magazzinaggio e lavorazione deve essere garantita la separazione dai relativi ingredienti convenzionali, anche al fine di consentire i relativi controlli.	Max: 6 punti
a3	Conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti;	Max: 2 punti
a4	Procedure di sanificazione applicate al centro di produzione pasti, agli automezzi, alle metodologie di attuazione dei piani di controllo di qualità interno;	Max: 6 punti

B	PARTE SECONDA	Max: 10 punti
	Relazione riguardante l'organizzazione del complesso di risorse umane che la ditta intende adottare, con salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, per la preparazione e la distribuzione dei pasti. La relazione dovrà contenere anche l'organizzazione del personale, in caso di preparazione, distribuzione e somministrazione del pasto al banco e/o di doppi turni, e in caso di emergenza sanitaria, compreso lavaggio attrezzature e igienizzazione dei locali.	
C	PARTE TERZA	Max: 21 punti
	Integrazione attrezzature rispetto a quelle esistenti e fornite dal Comune:	
c1	Elettrodomestici (frigoriferi, forni, congelatori, abbattitori ecc..)	Max: 11 punti
C2	Attrezzature leggere (recipienti, contenitori per il trasporto, posate, bicchieri, piatti, caarffe, piatti ecc..)	Max: 10 punti
D	PARTE QUARTA	Max: 12 punti
d1	Utilizzo prioritario di prodotti biologici e di filiera corta, Dop, Igp, come di seguito specificato: 2 punti per ogni prodotto Dop – Igp offerto in aggiunta a quelli previsti dal capitolato 2 punti per ogni prodotto di origine animale biologico locale offerto in aggiunta a quelli previsti dal capitolato 2 punti per ogni prodotto di origine vegetale biologico locale offerto in aggiunta a quelli previsti dal capitolato	Max: 12 punti
E	PARTE QUINTA	Max: 9 punti
e1	Progetto per il recupero di prodotti non somministrati al fine della loro destinazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in coordinamento con l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Avigliano. Si prevede la possibilità di assegnare punti all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la legge Gadda 19 agosto 2016, n. 166.	Max: 2 punti
e2	Progetto per il monitoraggio, per l'intera durata della concessione, dei generi alimentari non consumati in mensa (con riferimento sia ai cibi rimasti non distribuiti che a quelli già distribuiti e non consumati dagli utenti), finalizzato alla riduzione degli sprechi alimentari ed ad un miglior utilizzo delle risorse. Il progetto deve comprendere anche le azioni correttive da applicare in caso evidenti sprechi.	Max: 3 punti

e3	Numeri pasti annuali gratuiti da destinare ai servizi sociali da utilizzare per situazioni di disagio socio-economico 1 punto per ogni 100 pasti gratuiti 2 punto per ogni 200 pasti gratuiti 3 punto per ogni 300 pasti gratuiti 4 punto per ogni 400 pasti gratuiti	Max: 4 punti
F	PARTE SESTA	Max: 4 punti
f1	Disponibilità di un centro di cottura per eventuali emergenze : 4 punti fino a Km 10 di distanza da uno dei centri di cottura indicato nel capitolato 3 punti oltre Km 10 fino a km 14 di distanza da uno dei centri di cottura indicato nel capitolato 2 punti oltre Km 14 fino a km 18 di distanza da uno dei centri di cottura indicato nel capitolato 1 punti oltre Km 18 fino a km 22 di distanza da uno dei centri di cottura indicato nel capitolato	Max: 4 punti

3.3) Metodo aggregativo compensatore

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo più alto determinato, secondo il metodo aggregativo compensatore, dalla somma dei punteggi degli elementi qualitativi e degli elementi quantitativi, applicando la seguente formula:

$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta; n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito i ;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; $\sum_n$ = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati come segue:

- 1) per gli elementi di natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri A, B,C, D, E, F, :
 - a) si determina la media provvisoria dei coefficienti relativi a ciascun criterio, variabili tra zero e uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti secondo la seguente graduazione:
 - ✓ 0 = offerta inadeguata;
 - ✓ 0,25 = offerta parzialmente adeguata;
 - ✓ 0,50 = offerta adeguata;
 - ✓ 0,75 = offerta buona;
 - ✓ 1,00 = offerta ottima.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
INADEGUATA	0,00	Trattazione non sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano una non rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.

PARZIALMENTE ADEGUATA	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATA	0,50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONA	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMA	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

b) successivamente si trasforma la suddetta media provvisoria dei coefficienti attribuiti a ciascun criterio di ogni offerta, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie;

- 2) per gli elementi di natura qualitativa "ON/OFF" [criteri L sub criteri A, B, C)]il punteggio sarà determinato attribuendo all'attivazione dell'offerta il giudizio 1,00 = offerta eccellente e all'offerta non attivata il giudizio 0 = offerta inadeguata;

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa all'offerta economica più vantaggiosa, verranno assegnati **20** punti, ed alle rimanenti verrà attribuito un punteggio adottando il sistema interdipendente con esponente pari a 0,60, secondo la seguente formula :

adottando il sistema aggregativo compensatore la seguente formula :

$$C_i = R_a / R_{Max} \quad \text{dove}$$

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = valore (Ribasso percentuale) dell'offerta del concorrente i-esimo

Rmax = valore (ribasso percentuale) dell'offerta più conveniente

All'offerta economica generata dal sistema dovrà essere allegata ulteriore offerta economica riportante il ribasso offerto su ogni singolo pasto

3.4. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara** in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse offerte tecniche, e alla loro somma, con le modalità di cui al successivo Capo 4.3, formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;

4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale.

4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica».

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi attraverso il profilo del committente

<http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> , con almeno **1** (uno) giorno lavorativo di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera c), per poi procede alla apertura delle offerte economiche pervenute ed in sequenza provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 6.

4.2. Valutazione dell'Offerta economica.

La valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.1), del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta della «Offerta economica»), il punteggio, (20 punti massimo), verrà attribuito, (con tre cifre decimali dopo la virgola, aumentando di una unità la cifra che precede quella da scartare se quest'ultima è uguale o superiore a 5), ed alle rimanenti verrà attribuito un punteggio adottando il sistema interdependente con esponente pari a 0,60, secondo la seguente formula :

$$\text{Punteggio} = [(\text{ribasso offerto} / \text{ribasso massimo})^{(0,60)}] \times 20$$

sulla base della seguente formula:

All'offerta economica più vantaggiosa, verranno assegnati **20** punti,

4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica e quello attribuito all'offerta economica.
- b) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- c) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice:
 - c.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità innanzi esplicitate, con almeno **1** (uno) giorno lavorativo di anticipo;
 - c.2) se non ricorrono tali condizioni la commissione giudicatrice rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo Capo 10;

- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha ottenuto, dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico, il punteggio più alto;
- e) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- f) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

5. Verbale di gara:

- a) tutti i lavori della commissione giudicatrice saranno raccolti in appositi verbali;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta tecnica»**, le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
 - a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
 - a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
 - a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta economica»**, le offerte:
 - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2) che recano l'indicazione di offerta in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere;
 - b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera e), punto e.2);
 - b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);
- c) sono comunque escluse le offerte:
 - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per

- qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, per la parte ancora in vigore, ancorché non indicate nel presente elenco;
- c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - b.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - b.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - b.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- c) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - c.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - c.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- d) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, se l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne rende necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- e) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della lettera d), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'approvazione di cui alla lettera d); la contabilità dei lavori/servizi non terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- f) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 74 comma 4 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del

relativo procedimento.

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a.4) costituire le garanzie, ai sensi del **punto III.1.1) lettera c, e punto III.2.2) del bando di gara**, con decorrenza dall'inizio dei servizi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale descrittivo;
 - a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei servizi se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
 - attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.6) l'accettazione del DUVRI, con le eventuali richieste di adeguamento;

- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
 - c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, del D.Lgs n. 50 del 2016;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 1, e comma 2, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9.1. Documentazione a comprova dei requisiti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del combinato disposto artt. 81 co. 2 e 216 co. 13 dello stesso Decreto, la documentazione comprovante i requisiti generali e speciali continuerà ad essere acquisita tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici già istituita presso l'AVCP/ANAC Anticorruzione. Continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., per quanto riguarda il possesso dei requisiti non compresi fra quelli per cui è prevista l'inclusione nella Banca Dati Nazionale.

Per il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 81 co. 2 del D. Lgs. 50/2016: inserire in piattaforma AVCPASS quanto richiesto ai **punti III.2.2) e punto III.2.3) del bando di gara**.

Qualora fosse necessario procedere ad integrazioni di documentazione di cui all'art. 83 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà convocata seduta pubblica per la verifica della documentazione integrativa. Detta seduta verrà comunicata ai concorrenti, con le stesse modalità descritte in precedenza.

9.2. Mancata o tardiva comprova dei requisiti.

- a) quando la prova di cui al precedente Capo 9.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;
- c) in caso di raggruppamento temporaneo l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche se gli altri operatori economici raggruppati hanno correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- d) in caso di avvalimento o di subappalto obbligatorio la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario o del subappaltatore comporta l'esclusione del concorrente.

10. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi/benefici;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica avviene, in seduta riservata:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo

- nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
 - c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
 - e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
 - f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
 - g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
 - i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
 - j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

10.2.Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2), del bando di gara**, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

- b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del DUVRI di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
- c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere:
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in alcun caso in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- e.2) possono riguardare il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.

- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, come presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.

PARTE TERZA

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti, gravemente erranee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010, per la parte ancora in vigore, o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**, al Punto di contatto di cui al **punto I.1), dello stesso bando di gara**, ai seguenti recapiti:

Telefono:	+390971499231	Telefono:	o mobile 3384647484	Telefax:	+390971499233
e-mail ordinaria:	maria.piedilato@rete.basilicata.it				
e-mail certificata (PEC):	altobasento@cert.ruparbasilicata.it				

all'indirizzo di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a)

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
 - se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 1, lettera b), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comunità Montana Alto Basento nella persona del funzionario Maria Grazia Piedilato;
 - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione

- sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata, sede di Potenza, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, commi 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
- g.3) il Capitolato speciale d'appalto;
- h) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

Lì 14 Maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Maria Grazia PIEDILATO